

Novità fiscali del 13 aprile 2010: decreto incentivi: al via gli sconti; frodi carousel: giro di vite al fenomeno; immobile utilizzato nell'attività professionale; partecipazioni sociali: conviene l'affrancamento delle plusvalenze; altre notizie

Pubblicato il 13 aprile 2010

decreto incentivi: al via gli sconti, pubblicata una praticissima tabella con l'elenco di tutte le agevolazioni; immobile utilizzato nell'attività professionale; partecipazioni sociali: conviene l'affrancamento delle plusvalenze; frodi carousel: giro di vite al fenomeno; altre notizie

Indice:

1) Decreto incentivi: Al via gli sconti

2) Frodi carousel: Giro di vite al fenomeno

3) Immobile utilizzato nell'attività professionale

4) Partecipazioni sociali: L'affrancamento delle plusvalenze conviene

5) Altre di fisco

1) Decreto incentivi: Al via gli sconti

Dal prossimo 15 aprile i consumatori e le imprese potranno iniziare ad usufruire degli incentivi voluti dal Consiglio dei Ministri con il D.L. n. 40/2010.

Mentre dal 6 aprile 2010 i rivenditori si iscrivono nell'apposito elenco gestito da Poste italiane (numero verde 800.556.670).

Si potrà beneficiare degli incentivi economici entro la fine dell'anno, ma solo fino a esaurimento della somma stanziata per l'incentivo.

Beni oggetto di incentivo	Misura dell'incentivo	Condizioni per incentivi
----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

<p>Cucine componibili (con sostituzione di una vecchia cucina)</p>	<ul style="list-style-type: none">- 10% del prezzo d'acquisto - contributo massimo di 1.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none">- almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica; - nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno; - rispetto delle norme sull'emissione di aldeide formica; - valvola di sicurezza gas per i piani cottura; - predisposizione per la raccolta differenziata.
---	--	---

<p>Elettrodomestici</p> <p>(con sostituzione di vecchi apparecchi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20% del prezzo d'acquisto con un contributo massimo di: - 80,00 euro (forni elettrici e piani cottura) - 100,00 euro (cucine a gas); - 130,00 euro (lavastoviglie); - 400,00 euro (scaldacqua con pompe di calore) - 500,00 euro (cappe climatizzate) 	<ul style="list-style-type: none"> - lavastoviglie almeno di classe A/A/A; - forni elettrici almeno di classe A; - piani cottura con dispositivo di sorveglianza fiamma; - cucine libere con dispositivo di sorveglianza fiamma e forno elettrico almeno di classe A; - cappe climatizzate; - scaldacqua elettrici per la produzione di acqua calda per uso sanitario con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione minimo di 2,5
<p>Motocicli</p> <p>(con rottamazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 10% del prezzo d'acquisto - contributo massimo di 750,00 euro 	<p>fino a 400 cc o fino a 70 Kw di potenza, di categoria "euro 3", con rottamazione di motocicli di categoria "euro 0" o "euro 1"</p>

<p>Motocicli</p> <p>(senza rottamazione)</p>	<p>- 20% del prezzo d'acquisto</p> <p>contributo massimo di 1.500,00 euro</p>	<p>elettrici o ibridi</p>
<p>Rimorchi</p>	<p>- contributo di:</p> <p>- 1.500,00 euro</p> <p>- 2.000,00 euro, se con dispositivo antiribaltamento;</p>	<p>rimorchi di categoria "O4" dotati di ABS, con contestuale radiazione di rimorchi con più di 15 anni senza ABS</p>
<p>Semirimorchi</p>	<p>- contributo di:</p> <p>3.000,00 euro</p> <p>4.000,00 euro, se con dispositivo antiribaltamento;</p>	<p>semirimorchi di categoria "O4" dotati di ABS, con contestuale radiazione di semirimorchi con più di 15 anni senza ABS</p>

<p>Macchine agricole e movimento terra</p>	<p>- 10% del prezzo di listino, a condizione che il venditore pratichi uno sconto dello stesso importo</p>	<p>- rottamazione di analoghe macchine, di fabbricazione anteriore al 31.12.99</p> <p>- acquisto macchinario rispondente alla categoria "fase IIIA" e con potenza non superiore al 50% del rottamato</p>
<p>Gru a torre per l'edilizia</p>	<p>- 20% del prezzo d'acquisto</p> <p>- contributo massimo di 30.000,00 euro</p>	<p>rottamazione di gru a torre per l'edilizia messa in esercizio prima dell'1.1.85</p>
<p>Internet veloce per i giovani</p>	<p>- contributo pari a 50,00 euro</p>	<p>nuova attivazione di banda larga per i giovani tra i 18 e i 30 anni</p>

Immobili ad alta efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none">- per la classe A, contributo pari a 116,00 euro per metro quadrato di superficie utile, con un massimo di 7.000,00 euro - per la classe B, contributo pari a 83,00 euro per metro quadrato di superficie utile, con un massimo di 5.000,00 euro	<ul style="list-style-type: none">- di nuova costruzione - destinati a prima abitazione della famiglia - fabbisogno energetico migliorato del 50% (classe A) - fabbisogno energetico migliorato del 30% (classe B)
---	---	---

<p>Efficienza energetica industriale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20% del prezzo d'acquisto, con un contributo massimo pari a: - 40,00 euro (inverter); - 50,00 euro (motori ad alta efficienza energetica); - 100,00 euro (gruppi statici di continuità); - 200,00 euro (batterie di condensatori) 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di: - inverter con potenza compresa tra 0,75 e 7,5 kw - motori ad alta efficienza con potenza compresa tra 1 e 5 kw - gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA - batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti a media e bassa tensione
<p>Nautica da diporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20% del prezzo d'acquisto del motore fuoribordo, con un contributo massimo di 1.000,00 euro - 50% del prezzo d'acquisto degli stampi, con un contributo massimo di 200.000,00 euro per azienda 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisto di motori fuoribordo a basso impatto ambientale, fino a 75 Kw di potenza, con sostituzione di motori di vecchia generazione - acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto, dotati di flangia perimetrale, destinati alla produzione di scafi da diporto

2) Frodi carosello: Giro di vite al fenomeno

Con il Decreto Legge incentivi, n. 40/2010, il Consiglio dei Ministri ha inteso imprimere un giro di vite al fenomeno delle cd. "frodi carosello".

Infatti, tale Decreto ha disposto che i soggetti passivi Iva devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi black list indicati nel D.M. del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

Il Ministero dell'Economia ha, inoltre, fatto sapere che l'obbligo di comunicazione potrà essere allargato a Paesi non ritenute a rischio o a particolari tipologie di soggetti.

In tale contesto, sono più di venti le disposizioni che cercano di ostacolare i rapporti tra residenti in Italia e i soggetti residenti o localizzati in Paesi a bassa fiscalità o che non concedono un adeguato scambio di informazioni.

Tra di esse: La black list del D.M. 04/09/1999 (per presumere la residenza italiana di cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi della lista); la black list del D.M. 21/11/2001 (riguarda la tassazione per trasparenza delle società estere controllate o collegate); la black list del D.M. 23/01/2002 (per le spese deducibili a particolari condizioni come stabilito dall'art. 110, commi 10 e seguenti del Tuir).

Sulle white list, in evidenza, quella prevista dal D.M. 04/09/1996, dal D.M. 12/08/2008, nonché la circolare 43/E del 2009.

Inoltre, sono stati introdotti:

- L'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 (secondo cui, gli investimenti e le attività di natura finanziaria

detenute in Paesi di cui alle black list del 04/05/1999 e del 21/11/2001 - senza le limitazioni previste - in violazione degli obblighi di compilazione del modulo RW, si presumono costituiti con redditi non tassati);

- l'art. 1 del Decreto Legge n. 40/2010 sulle "frodi carosello" e l'elenco dell'Ocse con gli Stati che collaborano allo scambio di informazione per fini fiscali.

(Marco Piazza, in Il Sole 24 Ore del 12/04/2010)

3) Immobile utilizzato nell'attività professionale

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione n. 13/E del 2010, che nell'ambito del lavoro autonomo non è possibile, nel caso in cui un immobile sia utilizzato quale sede dello studio, tenere il cespite estraneo rispetto all'attività.

Non è consentito applicare l'art. 65 del T.U.I.R. previsto per le imprese e, conseguentemente, la cessione genererà in ogni caso plusvalenze tassabili.

Tale rigorosa interpretazione non tiene però conto del mutato quadro di riferimento normativo che disciplina la determinazione dei redditi di lavoro autonomo.

Secondo la citata risoluzione n. 13/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente che l'immobile sia utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'attività professionale affinché sia impossibile rendere il bene stesso "improduttivo" di plusvalenze.

Non è dunque possibile applicare per il reddito di lavoro autonomo l'art. 65 del T.U.I.R. rivolto esclusivamente alle imprese.

Neutralizzazione delle plusvalenze

Non può essere applicato l'art. 65 del T.U.I.R., in base al quale si considerano relativi all'impresa i beni immobili strumentali solo se indicati dall'imprenditore nell'inventario.

Per cui non è possibile "neutralizzare" la tassazione delle plusvalenze tenendo il cespite nella sfera personale anche se utilizzato nell'attività professionale.

Estraneità al patrimonio professionale dell'immobile strumentale

La possibilità di considerare l'immobile strumentale estraneo al "patrimonio professionale" richiede la coerenza del comportamento concretamente tenuto. In questo caso il contribuente non può considerare in detrazione l'IVA relativa ai lavori di ristrutturazione né in deduzione tali costi ai fini delle imposte sui redditi.

(Nicola Forte, in Corriere Tributario n. 14/2010)

4) Partecipazioni sociali: L'affrancamento delle plusvalenze conviene

La legge finanziaria 2010, ha riaperto il termine per l'affrancamento delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati.

L'affrancamento è, in generale, conveniente per il contribuente, giacché lo stesso potrà versare un'imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, in luogo delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione in questione.

E' quanto ha rilevato **l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza** (Commissione fiscale e societaria), nel **documento del 24 marzo 2010**.

Tempistica dei nuovi adempimenti

Questi di seguito sono i tempi da osservare:

La rideterminazione dei valori di acquisto può avvenire con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2010;

E' possibile dilazionare il pagamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi a mezzo modello di pagamento F24, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (è prevista una maggiorazione pari al 3% a titolo di interessi)

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2010.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata (utilizzando il Modello F24) mediante tali modalità alternative:

- in un'unica soluzione, entro il 2 novembre 2010 (poiché il 31 ottobre 2010 cade di sabato)

- in un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza il 31 ottobre di ogni anno (31/10/2011 - 31/10/2012), maggiorate del 3% annuo a titolo di interesse, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Riepilogo tassazione plusvalenze